

# SCIENZA & POLITICA

## per una storia delle dottrine



### Una strategia della resilienza: la solidarietà nel mutuo soccorso

A Strategy of Resilience: Solidarity in Mutual Aid

*Monica Stronati*

Università di Macerata

stronati@unimc.it

#### ABSTRACT

Il contributo affronta la solidarietà delle associazioni di mutuo soccorso nello Stato liberale di diritto. Un fenomeno complesso e variegato che, tuttavia, trova un momento di sintesi in alcuni caratteri, per esempio il principio di eguaglianza (una testa un voto), la partecipazione responsabile, il mutuo aiuto ai soli soci, la natura interclassista dei sodalizi, il carattere della resilienza. Dal punto di vista pubblicistico le società di mutuo soccorso rappresentano un esempio di rapporti tra Stato e società alternativo a quello individualistico, accolto dal codice civile liberal-borghese del 1865. Un "modello" che coniuga la centralità dell'individuo con la necessaria dimensione relazionale del benessere individuale.

**PAROLE CHIAVE:** Solidarietà; Resilienza; Democrazia; Diritti relazionali; Partecipazione responsabile.

\*\*\*\*\*


The aim of this contribution is to observe the solidarity of mutual aid associations in the liberal State of law. It's a complex and varied phenomenon where, however, mutual aid associations find common factors in some characteristics, such as the principle of equality (one person one vote), responsible participation, mutual aid to members only, the inter-class nature of partnerships, the resilience feature. From the perspective of the public law science, mutual aid associations represent an example of relationships between State and society which is alternative to the individualistic one, and is accepted by the liberal-bourgeois Civil Code of 1865. A "model" that combines the centrality of the individual with the necessary relational dimension of individual well-being.

**KEYWORDS:** Solidarity; Resilience; Democracy; Relational Rights; Responsible Participation.

SCIENZA & POLITICA, vol. XXVI, no. 51, 2014, pp. 87-100

DOI: 10.6092/issn.1825-9618/4630

ISSN: 1825-9618



1. L'idea di solidarietà che il contributo si propone di affrontare è quella rappresentata dalla stretta di mani, ovvero l'immagine che più caratterizza i "sodalizi di mutuo aiuto" tra Otto e Novecento.

Le mani intrecciate evocano reciproco riconoscimento, vincolo, accordo, fratellanza, solidarietà, l'associazione stessa<sup>1</sup>. Una molteplicità di significati che, probabilmente, ha in comune la volontà di aderire a una comunità che si fonda su una serie di valori e principi. Prima ancora della forma legale associativa, delle norme statutarie e dei regolamenti, il sodalizio evoca l'adesione a una struttura antropologica "pregiuridica", ma non per questo meno vincolante<sup>2</sup>. Il socio che si sottrae agli impegni non perde solo i vantaggi "assicurativi", ma soprattutto la fiducia e la protezione del gruppo. In questo senso, le società di mutuo aiuto svolgono anche una funzione di disciplinamento, come ben avevano colto alcuni uomini liberali protagonisti del processo di unificazione nazionale, personaggi che spesso si facevano promotori delle associazioni attraverso le quali divulgavano e introducevano ai valori liberal-borghesi<sup>3</sup>. Il rovescio della medaglia, come la storiografia ha messo in luce, sarebbe la dimensione politica delle società operaie di mutuo soccorso (SOMS), l'importante ruolo svolto nella formazione di mature organizzazioni del movimento operaio<sup>4</sup>. "Pa-

<sup>1</sup> Cfr. M. DEGL'INNOCENTI, *Introduzione*, in G. SILEI (ed), *Volontariato e mutua solidarietà. 150 anni di previdenza in Italia*, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2001, spc., p. 10.

<sup>2</sup> Per certi aspetti ricorda una figura controversa ma interessante, quella del *Gentlemen's agreement* di origine anglosassone. Con questa espressione, si legge nel *Trattato* di Galgano, si indica «una figura di "accordo o intesa, diversa dal *contract*, caratterizzata dall'essere considerata impegnativa solo sul piano dell'onore" e dotata di "un'efficacia moralmente vincolante ma, non per questo, meno intensa di quella giuridica, in ragione della considerazione che il valore predetto assume in certi ambienti o nell'ambito di determinate categorie e cerchie di soggetti, e dell'effetto deterrente che è in grado di esprimere la sanzione di squalifica o discredito che deriverebbe loro per il mancato rispetto di un impegno siffatto"». Dunque, si tratta di un accordo non vincolante giuridicamente, tuttavia la dottrina cita un lodo arbitrale nel quale Irti argomenta «che il vincolo nascente da un *gentlemen's agreement* va considerato come giuridicamente rilevante, e come fonte di responsabilità per inadempimento, se risultante da un contratto che rimette le controversie da esso nascenti ad un giudizio secondo equità» (F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, Cedam, 2010, p. 293).

<sup>3</sup> Senza disconoscere i meriti della storiografia che ha studiato il mutualismo italiano prevalentemente sotto il profilo politico «e più precisamente sulla funzione propedeutica e preliminare dell'associazionismo mutualista rispetto ad altre e più "mature" forme di organizzazione del movimento operaio», va ricordato che questa tradizione di studi «aveva d'altra parte tenuto in ombra proprio alcuni aspetti tipici dell'associazionismo mutualista, in particolar modo per quello che riguardava la sua dimensione economica e sociale», (L. TOMASSINI, *Il mutualismo nell'Italia liberale (1861-1922)*, in *Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di studio Spoleto, 8-10 novembre 1995*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 1999, p. 15). Nello stesso senso va Soper quando osserva che «Historians have been inclined to view the effort by liberal elites to form popular associations, before and after unification, as a half-hearted and short-lived prologue to the proliferation of truly independent, social trade unions. There are good reasons, however, to put aside the long view of popular associations as failed instruments of bourgeois hegemony or modern labour organization, and examine more closely what was new and meaningful about them in the specific context of Italian unification. Italian liberals were not united in their enthusiasm for popular associations, but this is neither surprising nor sufficient to explain historians' relative neglect of the topic» (S.C. SOPER, *Building a Civil Society. Associations, Public Life, and the Origins of Modern Italy*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2013, pp. 12-13).

<sup>4</sup> Nel senso che «Le società di mutuo soccorso costituiscono l'unico movimento operaio possibile nell'Italia preunitaria» (P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso nell'ordine liberale. Il sotto-sistema della solidarietà: la legge 3818 del 15 aprile 1886*, in G. SILEI (ed), *Volontariato e mutua solidarietà*, p. 70),



lestre", si dice, però anche di partecipazione democratica e soprattutto di esercizio di "diritti" individuali in un contesto necessariamente relazionale.

Non a caso si registra un notevole incremento del numero delle società di mutuo soccorso (SMS) negli anni immediatamente successivi alla concessione dello Statuto albertino e soprattutto con l'Unità d'Italia<sup>5</sup>. Basterà un "omertoso" articolo statutario a dare "solidarietà" giuridica alle forme di spontanea associazione civile. Com'è noto l'art. 32 dello Statuto albertino introduce il mero diritto di riunione, eppure, «Il 4 marzo 1848 è la data del diritto di associazione»<sup>6</sup>. La crescita delle SMS si inserisce nel clima euforico delle libertà costituzionali che si esprime anche, paradossalmente, con l'associazionismo ottocentesco. L'individuo liberato dalle tirannie degli Stati pre-unitari, dalle appartenenze del corporativismo, potrà ora, teoricamente, rivendicare il diritto d'eguaglianza, la libertà di pensiero, di opinione etc. «Colla libertà ch'è a noi venuta», scrive Enrico Fano, «tant'altre virtù latenti nell'animo della nazione si sono destate, e fra esse, quelle dell'associazione e della previdenza»<sup>7</sup>.

Si trattava però di una rivoluzione politica e non giuridica, perché se il diritto di associazione fosse stato scritto nella Carta costituzionale non per questo avrebbe avuto maggiori garanzie. Questo perché lo Stato liberale adotta, con tutti i suoi limiti, il costituzionalismo "alla francese" che afferma la sovranità della legge e riconosce solo le libertà sancite espressamente dalle norme positive. In quella prospettiva la Costituzione non è una fonte giuridica sovraordinata alla legge, ma è sostanzialmente un compromesso politico e dunque non ha la forza giuridica per garantire le già modeste libertà dichiarate<sup>8</sup>.

La vera dimensione costituzionale dello Stato liberale coincide con la codificazione legislativa, soprattutto quella del diritto civile. Il modello, ancora una

come conferma lo spirito della legge sul riconoscimento delle società operaie di mutuo soccorso n. 3818 del 15 aprile 1886. Ovvero una legge che «rese obbligatoria la registrazione delle società operaie di mutuo soccorso, creando una forma giuridica *ad hoc*», per favorire un'emersione "controllata" del movimento operaio, ma che «non si pronunciò rispetto alle società di mutuo soccorso non operaie, che dunque rimasero tali, cioè società di mutuo soccorso» di vocazione interclassista e apolitica. Cfr. M. STRONATI, *Dalle Società di mutuo soccorso alla Mutua sanitaria integrativa?*, «Non Profit», 1/2014, spec. pp. 192 ss.

<sup>5</sup> La vera svolta su scala nazionale si ha nel 1861: «L'associazionismo mutualistico divenne un punto di fondamentale importanza, per le classi dirigenti liberali, sia come strumento per una presenza sul terreno delle politiche sociali, in assenza di interventi diretti dello Stato; sia come affermazione di un principio laico, di regolazione del delicato terreno dell'assistenza e della previdenza, che era stato fino allora appannaggio soprattutto delle corporazioni di mestiere e delle istituzioni legate alla Chiesa» (L. TOMASSINI, *Il mutualismo nell'Italia liberale (1861-1922)*, in *Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del seminario di studio Spoleto, 8-10 novembre 1995*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 1999, p. 17).

<sup>6</sup> P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso nell'ordine liberale*, pp. 69-70.

<sup>7</sup> E. FANO, *Della carità preventiva e dell'ordinamento delle società di mutuo soccorso in Italia*, Milano, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1869, p. 5.

<sup>8</sup> Cfr., M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza, 2009, spec., p. 44.

volta, è quello francese, napoleonico, cioè imperniato sul ganglio dell'egualianza dei cittadini proprietari:

«Il legislatore considera l'individuo, come agente isolato, per il suo scopo, con sentimenti egoistici, non come un agente in cooperazione con altri agenti, e con interessi comuni. Questa concezione limita il diritto patrimoniale alla funzione di rendere possibile la coesistenza d'interessi individuali opposti; ma elimina la funzione del diritto sociale per quei rapporti di solidarietà, i quali sono formati da interessi individuali divergenti che si aggruppano fra loro. La solidarietà nelle sue manifestazioni, le quali servono a temperare l'abuso del diritto, estendere la responsabilità al di là della colpa ed arrivare sino a determinare l'obbligo dell'assistenza reciproca, non è ammessa nel demanio giuridico sociale»<sup>9</sup>.

La principale "malattia" del modello codificatorio è l'assurda ambizione di voler realizzare la certezza giuridica semplificando tutto il diritto nella legge, un obiettivo da raggiungere eliminando anche il filtro interpretativo della dottrina e della giurisprudenza condannando, così, i codici a una eterna distanza dalla vita reale degli uomini<sup>10</sup>.

«Ed è questa la ragione principale per la quale i codici, sin dalla loro promulgazione, sono in crisi, ed il diritto è sempre incerto, massime in questo periodo di formazione di una nuova società. Un codice deve essere la raccolta di principii fondamentali formulati in regole certe e precise, ed espressi in testi chiari e sobri, i quali principii debbono irradiare tutta la legislazione civile, rendere i testi adattabili alle esigenze della vita»<sup>11</sup>.

La combinazione dei due fattori (la semplificazione di tutto il diritto nella legge e l'impianto individualistico della legge codificata) non può che escludere l'associazionismo mutualistico dall'attenzione del legislatore, se non nelle forme che vedremo in seguito. In effetti, le società di mutuo soccorso sono un fenomeno spontaneo, una solidarietà civile di fatto. Ancora nel 1904, si rileva che la denominazione di SMS designa «una *categoria empirica*», cioè sperimentale, frutto dell'osservazione. La migliore definizione è quella che si legge nella statistica del Ministero di agricoltura, industria e commercio del 1904<sup>12</sup>, definizione che coincide con quella degli studiosi di economia sociale. Le SMS sono «associazioni formate di più persone che si obbligano di versare in una cassa comune e periodicamente contribuzioni fisse destinate a sovvenire quei soci che vengono per caso colpiti da una disgraziata evenienza della vita»<sup>13</sup>.

Il fenomeno era tale che, allora, si diceva: «il secolo XIX passerà alla storia come il secolo dell'associazionismo»<sup>14</sup>; proprio «lo spirito di associazione e di

<sup>9</sup> M. GALDI, *Il diritto novo. Studio giuridico sociale*, Napoli, Tip. Giannini & Figli, 1908, p. 28.

<sup>10</sup> Cfr. P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 50 ss.

<sup>11</sup> M. GALDI, *Il diritto novo*, p. 26.

<sup>12</sup> ISPettorato GENERALE DEL CREDITO E DELLA PREVIDENZA, *Le società di mutuo soccorso in Italia al 31 dicembre 1904 (Studio statistico)*, Roma 1906, p. XXV.

<sup>13</sup> U. GOBBI, *Le società di mutuo soccorso*, Roma-Milano-Napoli, Società Editrice Libreria, 1909, pp. 1-2.

<sup>14</sup> A. GROPPALI, *I fondamenti giuridici del solidarismo*, Genova, Libreria Moderna Giovanni Ricci, 1914, p. 226.



solidarietà» venivano indicati come fattori di rinnovamento del diritto contro l'idea ostile ad ogni forma di associazione propugnata con la Rivoluzione francese. Il riferimento obbligato è alla legge "Le Chapelier", un «vero *totem* culturale dell'Ottocento giuridico»<sup>15</sup>, che proibiva tutte le vecchie associazioni di privilegi della società feudale, per liberare le forze produttive della nuova libertà di eguali: «it was entirely in the sense of the new, abstract constitutional concept of fraternity»<sup>16</sup>. La *Fraternité* veniva intesa in «socially immanent terms as the realization of the political freedom of all citizens» non allo scopo di creare una «brotherly community; instead, fraternity was a means for establishing equal political freedom»<sup>17</sup>. La fraternità rimaneva un concetto astratto, tendenzialmente universale, che però si saldava in una dimensione molto concreta: lo spazio della nazione. Questa: «è ancorata al suolo, è legata ad un territorio che [...], per un verso, rende visibile la nazione, e, per un altro verso, la ricongiunge ad uno Stato che appunto su quel territorio esercita il suo potere»<sup>18</sup>. Siamo all'origine dello Stato assistenziale, nel quale non ci sono più spazi intermedi tra Stato e individuo, e il cui obiettivo è svincolare l'individuo

«dai legami di solidarietà costrittivi e precari in cui si trovava ancora inserito: lo Stato assistenziale vuole liberare l'individuo semplificando la realtà sociale. Il suo compito è distruggere l'insieme delle strutture, professionali e sociali, che limitano l'autonomia dell'individuo. La libertà è concepita come avvento dell'individuo integrale»<sup>19</sup>.

Si è osservato che i rivoluzionari francesi si consideravano fratelli «di risultato» cioè uniti da un legame, forse più profondo, allo spirito repubblicano e democratico.

«Ma s'è forse trattato di una passione passeggera, a cui è seguito il cittadino sociale come cliente passivo ed esigente di uno Stato provvidenza, cioè di uno Stato-padre che tratta i suoi figli come perennemente minori e, conseguentemente, mai capaci di "diventare" fratelli. Non v'è fraternità nel Welfare State, ma semmai solidarietà. Questa a sua volta differisce dalla fraternità in quanto non richiede necessariamente l'eguaglianza ed è compatibile con la dipendenza e l'assistenzialismo»<sup>20</sup>.

Posto che i due concetti, fraternità e solidarietà, sono ambigui e mantengono punti di contatto<sup>21</sup>, si rileva che la solidarietà, a differenza della fraternità,

<sup>15</sup> P. PASSANITI, *Il mutuo soccorso nell'ordine liberale*, p. 74.

<sup>16</sup> H. BRUNKHORST, *Solidarity. From Civic Friendship to a Global Legal Community*, Cambridge (Mass.), MIT, 2005, p. 56.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 59.

<sup>18</sup> P. COSTA, *Uno spatial turn per la storia del diritto? Una rassegna tematica*, «Max Planck Institute for European Legal History Research Paper», 7/2013, p. 24: <http://ssrn.com/abstract=2340055>.

<sup>19</sup> P. ROSANVALLON, *Liberismo, Stato assistenziale e solidarismo*, Roma, Armando, 1994, p. 39.

<sup>20</sup> F. VIOLA, *La fraternità nel bene comune*, «Derécho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos», 49/2003, pp. 147-148.

<sup>21</sup> La solidarietà è una componente della fraternità: «La solidarité en effet, en évinçant la fraternité, s'est certes substituée à elle comme source d'inspiration du droit positif mais l'a maintenue en vie. Au moment où l'intervention de l'Etat dans la vie sociale se développe, la solidarité se présente comme une justification à ses actions et on la retrouve au fondement de nombre de grands textes de la fin du XIXème siècle et du XXème siècle. La solidarité atteint alors un rayonnement auquel la

non presuppone necessariamente l'eguaglianza, poiché la solidarietà «è compatibile con la prospettiva impersonale», mentre «la fraternità postula la prospettiva personale»<sup>22</sup>. In altre parole, la fraternità presupporrebbe l'identità tra soggetti, mentre la solidarietà la loro differenza.

2. Spesso la fratellanza è l'insegna anche delle SMS. Le mani che si stringono fra loro possono rappresentare l'eguaglianza, caratteristica della storia giuridica occidentale, coniata soprattutto dall'illuminismo giuridico, della fratellanza tra eguali. Si tratta di un'adesione alla conquista dichiarata nelle costituzioni, ma non necessariamente corrisponde alla traduzione giuridica che il principio ha avuto nelle codificazioni. L'esempio più evidente è la formulazione della nozione generale dei contratti, cioè lo schema del "libero incontro della volontà delle parti", che si presumono astrattamente, giuridicamente, eguali. Una regola che presiede anche i contratti di lavoro, la *locatio*, determinando le note ingiustizie sociali, sostanziali<sup>23</sup>. Proprio contro quelle ingiustizie si costituiscono le società di mutuo soccorso, contro i rischi della perdita del lavoro, degli infortuni, della malattia, della previdenza, etc. Forme spontanee di solidarietà che si

fraternité n'a pu prétendre qu'épisodiquement. Mais il n'y a pas véritablement concurrence entre elles, encore moins élimination de la première au profit de la seconde, au contraire tout progrès de la solidarité apparaît comme un développement de la fraternité» (P. ARDANT, *Prefazione*, in M. BORGETTO, *La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l'avenir de la solidarité*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1993, p. XIII). Le due idee rivestono significati distinti: «si la première désigne la situation où des êtres ou groupements unis par des liens affectifs puissants se comportent comme des frères et la seconde la situation où chacun est responsable de tous, toutes deux désignent aussi le principe éthico-politique qui fonde précisément ces situations». Tuttavia, «le deux mots sont utilisés l'un et l'autre pour désigner à la fois une situation et un principe. C'est bien évidemment comme principe que la solidarité apparaît particulièrement nouvelle et revêt en définitive un intérêt: puisqu'aussi bien est-ce en tant que tel qu'elle s'est substituée jadis à la fraternité et a repris en partie le rôle joué par celle-ci dans le droit public français. Envisagée comme situation juridique, la solidarité ne revêt en revanche aucun caractère nouveau: elle n'est ici que la formulation de l'informulé de la fraternité dans la mesure où elle était déjà mise en œuvre alors même que le terme qui la nomme n'existait pas ou était rarement employé. Certains dictionnaires, d'ailleurs, ne s'y trompent pas qui soulignent l'inclusion de la solidarité dans le concept de fraternité en définissant celui-ci comme "union intime, solidarité entre les hommes, entre les membres d'une société" ou encore comme "sentiment de solidarité et d'amitié"» (M. BORGETTO, *La notion de fraternité en droit public français*, p. 11).

<sup>22</sup> L. BRUNI - S. ZAMAGNI, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 22.

<sup>23</sup> Nel codice si prevedono solo i rapporti istantanei di scambio, anche la *locatio operarum* viene interpretata secondo lo schema della vendita, dunque il lavoro sarebbe un capitale produttivo e di conseguenza l'operaio sarebbe il locatore che somministra il capitale-lavoro ricevendo in cambio un salario. La conseguenza è che la forza del lavoro (separata dal corpo umano) diventa l'entità economica amministrata da chi ne può liberamente disporre. Il soggetto unico di diritto impone, poi, che non ci sia più differenza di *status* tra chi offre e chi presta lavoro. L'unico vincolo è la necessità di trovare un "libero accordo" tra eguali contraenti. In definitiva, però, l'eguaglianza deve passare dall'istituto della proprietà. Questo è il vero cardine dell'ordinamento economico e quindi la sfera di protezione del lavoro è necessariamente limitata alla sola sfera contrattuale nella quale non si trovano strumenti giuridici per tutelare nemmeno l'integrità fisica del prestatore (cfr. P. PASANITI, *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 32 ss.). Ma «Se il "vero cittadino" non può essere che proprietario, bisogna fare di tutti i cittadini che non lo sono "una sorta di proprietari"» (P. ROSANVALLON, *Liberismo, Stato assistenziale e solidarismo*, p. 21), istituendo meccanismi sociali o anche interpretando la forza-lavoro come l'unica proprietà possibile dei salariati.



creano nonostante un assetto "costituzionale" individualistico e diffidente verso ogni forma di associazione.

Le stesse ragioni stanno all'origine della nascita del diritto del lavoro<sup>24</sup> e della proliferazione delle leggi sociali, tra queste anche la nota legge sul riconoscimento delle società operaie di mutuo soccorso, ma l'ottica non era quella di dare una fisionomia giuridica volta a rafforzare l'associazionismo mutualistico. Lo scopo della legge era quello di far emergere, con tutte le cautele possibili, il movimento operaio<sup>25</sup>. Una miopia della borghesia liberale denunciata da una parte degli stessi liberali che vedevano in quelle associazioni non il mero strumento di governo delle piazze ma una forma di emancipazione dalla carità e dalla beneficenza delle nuove, ormai di massa, forme di emarginazione socio-economica<sup>26</sup>. Rafforzare giuridicamente le SMS doveva procedere nella direzione di dare un supporto giuridico solido alla forza di espansione degli scopi di quelle associazioni. La vivacità delle SMS stava proprio nella capacità di cogliere con rapidità i bisogni concreti della società civile e nella funzione di dare impulso ad altre forme di cooperazione solidale, non ultima quella del credito.

Un'occasione persa dal legislatore, per la miopia di una classe dirigente ossessionata dal dissenso politico associato e dallo Stato, dall'unità politica nazionale che passava anche per l'omologazione giuridica e la tenuta dei codici<sup>27</sup>.

Se da un lato l'ordinamento giuridico liberale sembra segnare sempre più il passo rispetto alle trasformazioni socio-economiche, d'altro lato l'ordine liberale mostra valvole di sicurezza<sup>28</sup> che contribuiscono alla sua conservazione. Ac-

<sup>24</sup> «La disciplina giuslavoristica si affermò in Italia entro i tradizionali confini del diritto civile e non contro di essi», G. CAZZETTA, *Scienza giuridica, leggi sociali ed origini del diritto al lavoro*, in G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 69.

<sup>25</sup> Si prendono ad esempio le due forme di società di mutuo soccorso dell'esperienza anglosassone: *Friendly Society* e *Trade's Union*. Il riconoscimento di quest'ultime mostrava un notevole vantaggio per i governi liberali perché «gli operai che formarono quelle Unioni abbandonarono ogni idea rivoluzionaria, ogni tentativo socialista o comunista di scuotere l'equilibrio sociale, e prendendo a base del loro movimento lo stato economico attuale della società, cercarono di migliorare le loro condizioni intellettuali e materiali; al padrone ed al capitale ultrapotente contro il singolo operaio, esse opposero, mediante l'aggregamento degli operai, la forza delle masse» (L. RODINO, *Codice delle società di mutuo soccorso e associazioni congeneri*, Firenze, Barbèra, 1894, p. 13). Sulla questione cfr. M. STRONATI, *Dalle Società di mutuo soccorso alla Mutua sanitaria integrativa?*, «Non Profit», 1/2014, pp. 189 ss.

<sup>26</sup> L. MARTONE, *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, «Quaderni fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno», 3-4 (1974-1975), I, pp. 103 ss. Sul punto cfr. M. STRONATI, *Un'idea di giustizia solidale. Il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza "minorile" nel primo Novecento*, «Quaderni Fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno», II, 40/2011, pp. 858 ss.

<sup>27</sup> G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino, Giappichelli, 2011; G. CAZZETTA (ed), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, il Mulino, 2013.

<sup>28</sup> Ci si riferisce al "doppio livello di legalità", cioè un concetto che «descrive i meccanismi che fanno prevalere talvolta l'opportunità politica sulla regola giuridica e sui "principi", comprimendo diritti e garanzie». Non si tratta solo di «un nodo interno al "problema penale liberale"», né è questione che riguarda singoli autori, «quanto piuttosto il reale dimensionamento dello statuto costituzionale

canto al diritto dei codici penetra il diritto delle leggi speciali e della giurisprudenza: «Le corti di cassazione escono dai limiti formali della legge» così come si moltiplicano le fonti giuridiche attraverso le leggi sociali, «ma le libere interpretazioni non hanno sanzione legale e dunque generano confusione circa i criteri dei giudicanti e le leggi speciali sono particolari e transitorie»<sup>29</sup>.

La parte più attenta della scienza giuridica italiana si domanda quale potesse essere il valore da attribuire alle leggi sociali, per esempio la legge 17 marzo 1898 n. 80 sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni degli operai sul lavoro. Una legge che sovverte il principio codicistico del nesso di causalità tra responsabilità e colpa. Il 30 gennaio 1900, durante il discorso inaugurale dell'anno giuridico alla Corte di Cassazione di Roma, il senatore Quarta pone la questione, se la legge sugli infortuni del lavoro sia una legge eccezionale, rispetto ai principii generali del diritto, o piuttosto «un *jus novum*» rispondente al «principio di assoluta giustizia»<sup>30</sup>. Naturalmente la domanda è retorica, perché secondo il magistrato la legge sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni non poteva essere considerata una legge eccezionale ma una legge speciale dal momento che

«il diritto non è tutto nel codice civile, perché il codice contiene il diritto tradizionale, ma al di fuori di esso si va incessantemente elaborando un diritto nuovo, secondo i nuovi rapporti sociali; che la legge sugli infortuni è appunto una nuova creazione del diritto, determinata dalla nuova organizzazione economico-industriale; e che pertanto, come legge speciale e non eccezionale, essa è suscettibile di larga interpretazione»<sup>31</sup>.

Il magistrato descrive un fenomeno effettivamente operante, quello della creazione del diritto al di fuori dei circuiti della legge, un fenomeno dovuto alla grave «sperequazione fra i codici e la vita», colmata dalla coscienza giuridica che «sorpassa la legge stessa, formando un diritto oltre i limiti della medesima». Si tratta di un diritto nuovo che «si forma per libera ricerca dei dotti, dei magistrati e di tutti i giuristi di professione. A questo risultato si giunge, spo-

della libertà e dello Stato che attraversa la cultura liberale. Probabilmente non è solo una questione di «affiancamento» (per dirla con Mario Sbriccoli), ma più in profondità abbiamo a che fare con la struttura mentale e operativa dell'ordine liberale» (L. LACCHE, *Il nome della «libertà» tre dimensioni nel secolo della costituzione (1848-1948)*, in F. BAMBI (ed), *Un secolo per la Costituzione (1848-1948). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Firenze, Accademia della Crusca, 2012, pp. 36-37; F. BAMBI, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell'Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, Giuffrè, 1990; M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, ora in M. SBRICCOLI, *Scritti di storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, vol. I, p. 524).

<sup>29</sup> M. GALDI, *Il diritto novo. Studio giuridico sociale*, Napoli, Tip. Giannini & Figli, 1908, p. 37.

<sup>30</sup> E. BRUNI, *Socialismo e diritto privato*, Roma, Sandron, 1907, p. 152. Cfr. M. STRONATI, *Il socialismo giuridico e il solidarismo*, «Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero», ottava appendice, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, p. 409.

<sup>31</sup> E. BRUNI, *Socialismo e diritto privato*, Roma, Sandron, 1907, pp. 152-153.





gliandosi di quel cieco feticismo, che s'incominciò ad avere sin dalla metà del XIX secolo, per la parola della legge»<sup>32</sup>.

La rappresentazione della dottrina è però illusoria, anche quando coglie che la soluzione dovrebbe essere "di sistema", concretizzarsi in una vera «riforma legislativa che ristabilisca l'equilibrio tra diritto individualistico e diritto socialistico», a cominciare dal legislatore che dovrebbe affermare il principio «con regole giuridiche fondamentali» e rafforzando il ruolo dell'interprete, ovvero il giudice che applica con «piena libertà di spirito», il principio ai singoli casi. Il legislatore «dovrebbe tener conto che occorre rafforzare la nozione del dovere, col sapersi rappresentare, nell'unione di sentimenti e di fratellanza la maggiore possibile, i diritti dell'uno in confronto dell'altro»<sup>33</sup>.

Al contrario, proprio la «fase, compresa tra gli anni ottanta del XIX secolo e la conclusione del primo conflitto mondiale, caratterizzata dall'introduzione negli ordinamenti dei principali paesi europei di moderni schemi di assicurazione obbligatoria» determina il passaggio dal «vecchio concetto di assistenza ai poveri» al moderno Stato sociale e «l'istituzionalizzazione del concetto di assicurazione sociale»<sup>34</sup>.

3. Michela Marzano evoca un'efficace metafora di Ulrich Beck<sup>35</sup>, della società parcellizzata come «un mucchio sparso di foglie al vento formato da individui», ovvero, una società insicura nella quale l'individuo tenta di proteggere sé stesso rendendosi indipendente dagli altri. Un bisogno ossessivo che innesca il compulsivo ricorso ai contratti per compensare la mancanza di fiducia e raggiungere certezze e garanzie. La conseguenza è quella di giuridicizzare le relazioni tra le persone e innescare meccanismi di sfiducia reciproca<sup>36</sup>.

La critica all'individualismo è un tratto caratteristico anche dello stesso Stato liberale di diritto. L'efficace metafora degli individui come foglie al vento ricorda immagini e riflessioni circolanti già nel XIX secolo. Per esempio la critica di Francesco Racioppi all'eccesso di semplificazioni: la riduzione della società da organismo complesso «d'aggregazioni vive, di relazioni stabili, di gruppi spontanei» a «semplice moltitudine d'individui isolati, come un polviscolo d'a-

<sup>32</sup> M. GALDI, *Il diritto novo*, p. 37.

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 38.

<sup>34</sup> G. SILEI, *Le socialdemocrazie europee e le origini dello stato sociale (1880-1939)*, Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali, Working Paper n. 35, Siena 1998, p. 2. Il codice sanitario introdotto da Crispi nel 1888 e la riforma delle Opere Pie del 1890, che puntava alla laicizzazione del sistema assistenziale, furono il chiaro risultato delle influenze provenienti dal Reich tedesco (*Ivi*, p. 3).

<sup>35</sup> U. BECK, *Le conflit des deux modernités et la question de la disparition des solidarités*, «Lien social et politique», 39/1998.

<sup>36</sup> M. MARZANO, *Avere fiducia. Perché è necessario credere negli altri*, Milano, Mondadori, 2010, p. 91.

tomi disciolti, che si può disporre a mucchietti come si vuole»<sup>37</sup>. La critica più in generale riguarda la semplificazione di tutta la dimensione giuridica nella legge e in particolare il principio astratto e meramente formale di eguaglianza ben rappresentato dalla formula contrattuale dello scambio (vendita) di equivalenti. La reciprocità rappresentata dalla mutualità è invece uno scambio relazionale che non si realizza necessariamente nell'uguaglianza, ma piuttosto nelle particolari, differenti, necessità/bisogni dei membri nelle loro specifiche condizioni.

Il tipo di stretta di mani che più si avvicina alla solidarietà che qui si tenta di osservare è quella tra mani che rappresentano le diversità di *status* per provenienza sociale, di genere, di età etc., cioè l'irriducibile diversità di ciascuno, soprattutto se guardato attraverso i personali bisogni e interessi.

In questo senso le società di mutuo soccorso costituiscono un moderno strumento di espressione della società civile che si auto-organizza per dare risposte ai bisogni reali e concreti delle piccole comunità, radicate in specifici territori. Una visione dell'uomo nel mondo che sovverte la visione newtoniana dello spazio. Si tratta di una

«rappresentazione dei processi sociali [che] va incontro a una duplice semplificazione: da un lato, supponendo che essi si svolgano autonomamente, indifferenti a ogni 'localizzazione', e, dall'altro lato, presentando il territorio come un'entità meramente 'naturale', di cui sia possibile una descrizione a prescindere dal suo intimo coinvolgimento nei processi sociali»<sup>38</sup>.

Lo «spazio» delle SMS è anzitutto il «precipitato di pratiche sociali»<sup>39</sup>, il loro territorio può anche avere i confini ristretti della pieve, esattamente il luogo dove si svolge la personalità umana, ma proprio perché determinanti sono le pratiche sociali, i valori, le virtù condivise e soprattutto i bisogni comuni, quel «territorio» può anche essere uno spazio potenzialmente infinito<sup>40</sup>.

Le SMS sembrano possedere la caratteristica della *resilienza*, nel senso di essere strategie dinamiche di gestione dei rischi. Il modello associativo mutualistico mostra, in effetti, la capacità di adattamento e rinnovamento di fronte ai

<sup>37</sup> F. RACIOPPI, *La libertà civile e la libertà politica. Prolusione al corso libero di diritto Costituzionale tenuta all'Università di Roma il 10 Dicembre 1894*, «Archivio di Diritto Pubblico», V/1894, pp. 84-85.

<sup>38</sup> P. COSTA, *Uno spatial turn per la storia del diritto?*, p. 7.

<sup>39</sup> Prendo a prestito un'espressione di Pietro Costa: «i 'luoghi' non sono inerti porzioni di uno spazio meramente fisico, ma sono il precipitato di pratiche sociali» (*Ivi*, p. 22).

<sup>40</sup> Si tratta d'un cambio di prospettiva: «Se si prova a rovesciare la prospettiva e si guardano le cose "dal di fuori" del territorio, non è che quest'ultimo scompaia; anzi, potrebbe riacquistare nuova valenza "progettuale" [...]. Bisogna però abbandonare l'idea fissa di "confine" come misura del territorio e sostituirla con quella di "rete" – nel senso di *web* – e forse sovrapporre al territorio la "reticolarità", come spazio allargabile all'infinito ma centrato su un'infinità di punti singoli, di veri e propri nodi, dotati di autonomia e relativa centralità. Il territorio tornerebbe così ad essere qualcosa che dev'essere fatto e conquistato ogni giorno, da ciascuno, che cioè non è predefinito e codificato, ma dev'essere costruito e ricostruito in continuazione, da e con uomini sempre uguali e sempre diversi in uno spazio e un tempo che non hanno più limiti, confini», P. SCHIERA, *Misura*, Trento, professionaldreamers, 2011, pp. 10-11: [http://www.professional-dreamers.net/\\_prowp/wpcontent/uploads/978-88-904295-6-9web.pdf](http://www.professional-dreamers.net/_prowp/wpcontent/uploads/978-88-904295-6-9web.pdf)).



continui mutamenti delle dinamiche socio-economiche, e più in generale del divenire sociale. La solidarietà dei soci delle SMS si costruisce attorno a scopi flessibili, determinati dalle sollecitazioni degli stessi "soci" in un contesto in continuo cambiamento. È dunque la solidarietà che produce la resilienza, cioè la capacità di mutare e innovarsi e non semplicemente conservare gli *status* dei membri.

La solidarietà mutualistica evoca un'idea di ordine giuridico distante da quello legalistico, che si risolve nella sola potestà legislativa, così come evoca un tipo di relazione tra Stato e società distante da quella semplicistica dell'ordine giuridico liberale. Nel corso dell'Ottocento emergono istanze di cambiamento dettate dall'osservazione sociale attraverso le nuove emergenti discipline sociali, la statistica, l'antropologia, etc., che "contaminano" il discorso giuridico.

Alessandro Levi<sup>41</sup>, per esempio, sostiene che «il rapporto giuridico non è relazione *ideale* fra il soggetto e la norma, bensì relazione *reale* – attuale o possibile, s'intende, secondo il modo ed il momento in cui la si esamini – fra un soggetto ed altri soggetti»<sup>42</sup>. In buona sostanza la realtà contraddice il postulato positivistico secondo cui tutto il diritto sarebbe risolto nella legge, così come la realtà smentisce l'ipotesi che la dimensione giuridica possa essere autosufficiente:

«non v'è nessun rapporto giuridico, nessuna azione umana e nessuna relazione interumana, che sia soltanto giuridica, che sia in tutto regolata dal diritto, e non anche dalla morale e dall'economia, come non v'è, reciprocamente, alcuna attività che, considerata da queste guise dell'operare, non possa essere concepita altresì *sub specie iuris*. Ciò che differenzia, appunto, il diritto dall'economia e dalla morale [...], non è il contenuto - che è identico, tutta la realtà pratica umana - bensì il punto di vista, che, per il diritto, è quello dell'*alterità*, cioè della compatibilità fra l'operare dell'un soggetto e quello degli altri soggetti»<sup>43</sup>.

Certamente l'osservazione sociologica contraddice il postulato pubblicistico della società come mero aggregato di individui, anzi l'ordine giuridico

«può paragonarsi ad un assieme di poliedri, tanti quanti sono gli individui, che compongono lo Stato o meglio l'umanità: e, come nel favo delle api le cellette, da esse fabbricate cilindriche, per la reciproca pressione diventano prismatiche, così le sfere [...] si trasformano in altrettanti poliedri, per le reciproche, necessarie restrizioni nello stato di civile società. Ecco il concetto di diritto, che è una libertà *fisica* limita-

<sup>41</sup> Nel volume del 1914 (*Contributi ad una teoria filosofica dell'ordine giuridico*, Genova, Formiggini), Levi «attua compiutamente il passaggio dalla tesi della relazionalità della *norma giuridica* (la norma giuridica è *norma bilaterale*), alla tesi della relazionalità del *diritto* (il diritto è *rapporto intersoggettivo*)». (Vedi la relativa voce biografica di P. DI LUCIA, in «Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)», diretto da I. BIROCCHI – E. CORTESE – A. MATTONE – M.N. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, vol. II, p. 1176.

<sup>42</sup> A. LEVI, *Contributi ad una teoria filosofica dell'ordine giuridico*, Genova, Formiggini, 1914, p. 457.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 458.

ta, ed è fondato, non sul libero arbitrio, ma sulla *necessità* dei rapporti esterni individuali e sociali»<sup>44</sup>.

Dal punto di vista pubblicistico le società di mutuo soccorso rappresentano un concreto esempio storico di rapporti tra Stato e società alternativo a quello atomistico e individualistico, un "modello" che poggia sul *self-help*, sulla partecipazione responsabile e democratica, un modello che riproduce la struttura formale della solidarietà<sup>45</sup> che coniuga, cioè, la centralità del singolo con la necessaria dimensione relazionale del benessere individuale. Il principio "una testa un voto", realizza un'eguaglianza sostanziale, e non solo formale e astratta, tra i soci e induce una partecipazione responsabile nella vita concreta delle società: i diritti sociali prima di essere diritti da reclamare nei confronti di qualcuno (per esempio lo Stato), sono diritti da perseguire, semmai, con l'intervento sussidiario dello Stato e la collaborazione con le pubbliche istituzioni.

Non solo, dunque, un modello di inclusione sociale ma anche espressione del protagonismo responsabile della società civile. In questo senso la solidarietà espressa dal mutuo soccorso è distante dal concetto moderno di «redistribution of financial resources by the state», cioè un concetto di solidarietà che serve «to legitimate the welfare state», la cui caratteristica

«is not that it consists of *moral* ideals or duties to support the needy, but that this support is legally institutionalized by the state. Needy citizens do not expect help from their fellow citizens, but instead have a formalized claim to such aid from the appropriate institutions, which puts them in a position to force the appropriate services with legal means»<sup>46</sup>.

4. La solidarietà rappresentata dalle SMS si può considerare uno "scarto" della storia, ciò che non ha prevalso o comunque che non è stato considerato adeguato alle necessità contemporanee. Come è noto, è prevalso lo "Stato sociale", che pure affondava «le radici in quella *koiné* solidaristica tardo-ottocentesca che reclama[va] (pur se composta da diversi idiomi teorici) il superamento dell'individualismo e un maggiore coinvolgimento dello Stato nel

<sup>44</sup> E. FERRI, *La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*, Firenze, Barbera, 1878, p. 410. Sulla metafora delle api e dell'alveare cfr. P. COSTA, *Le api e l'alveare. Immagini dell'ordine fra 'antico' e 'moderno'*, in M. SBRICOLI ET AL., (ed), *Ordo juris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 373-409.

<sup>45</sup> «The principle of solidarity becomes functional as an ethical and political principle in contexts where there is a potential divergence between individual self-interest and the good of the community. Without this potential conflict, the concept loses the tension between the descriptive and the prescriptive dimensions (between the *is* and the *ought*), collapsing into a description of the natural reciprocity between individual and community, in the context of a potential divergence of individual self-interest and the good of the community, solidarity calls for a restraint on the pursuit of immediate self-interest, and thus a direct identification with and advancement of the community. This is its formal structure», G. KHUSHF, *Solidarity as a Moral and Political Concept: Beyond the Liberal/Communitarian Impasse*, in K. BAYERTZ (ed), *Solidarity*, Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Publishers, 1999, p. 65.

<sup>46</sup> K. BAYERTZ, *Four Uses of "Solidarity"*, in K. BAYERTZ (ed), *Solidarity*, pp. 21-22.



governo della società»<sup>47</sup>. Un modello profondamente in crisi ma, al di là delle apparenze, i limiti dello Stato sociale non sono deducibili da analisi strettamente economiche e finanziarie, piuttosto sono limiti societari e culturali: «Il vero oggetto di un interrogativo sull'avvenire dello Stato assistenziale è la società stessa». L'interrogativo di fondo è sull'evoluzione della struttura sociale «in che modo lo Stato compone e scompone il sociale, in che modo dà forma ai rapporti fra gli individui»<sup>48</sup>.

In buona sostanza è «nello stesso processo generativo dello Stato-nazione moderno»<sup>49</sup> che risiede la ragione della "crisi" dello Stato sociale, in particolare nel racconto della rappresentazione della società che lo Stato-nazione, e la pubblicistica in particolare, ha immaginato ed edificato.

Il vero punto di crisi dello Stato sociale sarebbe, dunque, «il rapporto fra Stato e cittadino (così come si è venuto costruendo lungo l'intera parabola della modernità)» ed è ciò che necessita di revisione:

«la convinzione che il tramite unico della solidarietà sociale sia lo Stato, come se fra Stato e cittadino non esistessero realtà intermedie. Questo assunto, caratteristico dello Stato liberale, orgogliosamente convinto della salutare e definitiva demolizione (ad opera della rivoluzione) dei corpi intermedi, resta sostanzialmente immutato anche nella fase della costruzione e della realizzazione dello Stato sociale e mostra ora tutta la sua fragilità»<sup>50</sup>.

Questa è la ragione per cui lo "scarto" della storia appare oggi sotto una luce diversa, ovvero un fenomeno che si misura nei tempi lunghi e che merita, forse, una maggiore attenzione storiografica. La "crisi" della sovranità rende urgente la riscoperta d'una diversa visione, perché il legame sociale e la solidarietà non dipendono soltanto dall'azione dello Stato, ma sono tributari delle iniziative spontanee dei membri della società:

«È a partire da questo presupposto che è possibile ripensare il tradizionale Stato sociale facendo leva su un fenomeno recente: sulla crescente importanza di quello che è stato chiamato il Terzo settore; un settore della società civile che è "terzo" rispetto allo Stato e al mercato perché racchiude organizzazioni e attività non riconducibili né all'intervento del primo né alla logica del secondo»<sup>51</sup>.

In buona sostanza l'associazionismo costringe ad uscire dalla dicotomia Stato/mercato per riscoprire quelle tradizioni che la storia ha scartato. D'altra parte, se è vero che solo nella storia recente si può parlare di Terzo settore<sup>52</sup>, però

<sup>47</sup> P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in G.G. BALANDI - G. CAZZETTA (eds), *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 32-33.

<sup>48</sup> P. ROSANVALLON, *Liberismo, Stato assistenziale e solidarismo*, p. 16.

<sup>49</sup> *Ivi*, pp. 18-19.

<sup>50</sup> P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, pp. 61-62.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 62.

<sup>52</sup> «Alle sue origini vi è una tradizione di pluralismo dei soggetti e di autonomie istituzionali, con una forte sottolineatura dei legami associativi, che diverse tradizioni di pensiero hanno saputo valorizzare in un fecondo rapporto con il territorio. All'interno dello Stato liberale, la ricchezza degli interventi attuati dal Terzo settore ha avuto dunque un ruolo insostituibile e ha costituito la difesa

«nella sostanza», questo è stato una parte importante della nostra cultura europea, anche giuridica, se per Terzo settore si intendono

«quei soggetti che si distanziano rispetto al mercato da un lato e allo Stato dall'altro, configurando una sfera di azione che non è totalmente "privata" ma neppure assimilabile al "pubblico"; che non persegue un interesse particolare, ma che al contempo non può essere intesa come surrogato delle istituzioni pubbliche. In tal senso sempre vi è stato, nell'esperienza italiana, un "Terzo settore", ancorché esso sia stato così definito soltanto negli ultimi tempi, sulla scia di una letteratura di matrice basicamente anglosassone»<sup>53</sup>.

La solidarietà sociale non può realizzarsi unicamente dallo Stato, «destinatario di tutte le aspettative e proprio per questo sempre più incapace di rispondere adeguatamente a esse»<sup>54</sup>, né il Terzo settore può pensarsi alle dipendenze dello Stato. Piuttosto, il ruolo dello Stato dovrebbe essere quello di «centro di coordinamento di gruppi spontaneamente emergenti dalla dinamica sociale»<sup>55</sup>, o farsi «amministrazione condivisa», cioè alleata ad una società civile alla quale riconosce autonomia e responsabilità<sup>56</sup>.

Il cittadino-socio sfugge alle categorie dell'individualismo e del collettivismo, forse rappresenta quella terza via<sup>57</sup> che il solidarismo otto-novecentesco ha faticosamente cercato, in ogni caso costituisce un'alternativa sia alla logica del cittadino mero utente di servizi, offerti sulla base di bisogni astrattamente individuati, sia alla logica del cittadino mero cliente del mercato<sup>58</sup>.

migliore rispetto a tentativi di controllo spesso fuori misura» (E. BRESSAN, *Percorsi del Terzo settore e dell'impegno sociale dall'Unità alla prima guerra mondiale*, in E. ROSSI - S. ZAMAGNI (eds), *Il Terzo settore nell'Italia unita*, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 13).

<sup>53</sup> E. ROSSI - S. ZAMAGNI (eds), *Il Terzo settore nell'Italia unita*, p. 13.

<sup>54</sup> P. COSTA, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, p. 63.

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> L. BRUNI - S. ZAMAGNI, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, pp. 238-239; cfr. G. ARENA, *Cittadini attivi. Un altro modo di pensare l'Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2006; G. ARENA, *Utenti, clienti, alleati: nuove prospettive nel rapporto fra cittadini e pubbliche amministrazioni*, in A. MONTEBUGNOLI (ed), *Questioni di welfare*, Milano, Angeli, 2002.

<sup>57</sup> Tra i tentativi, forse il più noto, è quello di Léon Bourgeois che propone di uscire dal dualismo tra idee liberali e idee socialiste e optare per una loro sintesi (cfr. L. BOURGEOIS, *Solidarité*, Paris, Armand Colin et C.<sup>ie</sup> éditeurs, 1896, p. 9). Per una ricostruzione della storia della solidarietà nel pensiero francese si rimanda a M.C. BLAIS, *La solidarietà. Storia di un'idea*, in B. MAGNI (ed), *Tra ponti e confini: l'idea di solidarietà*, Milano, Giuffrè, 2012, e ai riferimenti bibliografici ivi contenuti.

<sup>58</sup> S. ZAMAGNI, *Prefazione*, in M. LIPPI BRUNI - S. RAGO - C. UGOLINI, *Il ruolo delle mutue sanitarie integrative. Le società di mutuo soccorso nella costruzione del nuovo welfare di comunità*, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 11 ss.